

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il giornodel mese di.....dell'anno.....,

PREMESSO CHE:

- ...
- ...
- ...
- ...

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, delle attività e delle funzioni relative alla gestione del personale dipendente. L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato della gestione dei relativi procedimenti. Garantisce, inoltre, assistenza e supporto istruttorio ai singoli enti per le loro residue competenze (es.: costituzione fondo produttività, dotazione organica, piano occupazionale).
2. L'ambito territoriale per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo più dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
4. Alle funzioni trasferite si applicano i regolamenti dell'Unione in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; in particolare:
 - il regolamento sulle procedure di reclutamento del personale, ivi compresa la mobilità volontaria;
 - il regolamento di gestione dei procedimenti disciplinari;
 - il regolamento sul servizio ispettivo.
5. Per quanto riguarda l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il servizio ispettivo, l'Unione adeguerà i propri regolamenti prevedendo una composizione che preveda la partecipazione di soggetti dei comuni conferenti.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. In relazione alle materie di cui all'art. 1, gli organi dell'Unione adottano gli atti a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò destinati. Più precisamente: l'istruttoria dei procedimenti sarà sempre di competenza dell'ufficio unico, mentre la competenza del provvedimento finale spetterà all'organo amministrativo (Consiglio, Giunta, Sindaco/Presidente) o burocratico (Dirigente/Responsabile) dell'Unione o degli enti conferenti, secondo quanto previsto dal Protocollo applicativo approvato dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni conferenti. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione con riflessi sulla gestione della funzione per i comuni conferenti (ad esempio approvazione regolamenti dell'Unione in materia) sono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, per l'acquisizione di un parere preliminare.
2. I responsabili della struttura organizzativa dell'Unione, che svolgono le funzioni previste dalla Convenzione in oggetto, sono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione.

3. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto dei vincoli di legge e degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente all'Ufficio Unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui all'art. 8, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni e dell'Unione in misura proporzionale al numero del personale a tempo indeterminato e determinato (numero dei cedolini elaborati nell'anno precedente). Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio.

Il contributo regionale che sarà assegnato per la gestione unitaria del servizio nell'anno 2017 sarà prioritariamente destinato a finanziare la maggiore spesa dovuta dai Comuni all'Unione rispetto al costo sostenuto per lo stesso servizio nell'anno 2016.

2. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione, entro due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario di approvazione del rendiconto.

4. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza entro il mese di aprile per il 50% e, a saldo, entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è individuata presso locali destinati all'Unione dal Comune di Scandiano, salva la facoltà di mantenere uffici decentrati nei singoli enti. Una diversa destinazione degli uffici potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione esercita le funzioni e svolge le attività trasferite, utilizzando in comodato d'uso gratuito, i beni, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite. Il conferimento all'Unione avviene sulla base di inventario e verbale di consegna sottoscritti dalle parti. Tali beni possono essere utilizzati per lo svolgimento di altre attività, previa autorizzazione del Comune comodante.

2. Può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal primo gennaio 2017 ed ha durata pari a quella dell'Unione. Dal primo gennaio 2017 l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. In caso di recesso l'Unione può trasferire al Comune revocante quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione. In alternativa, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio

del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

5 Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – MEDIAZIONE

1. In caso di controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto, le parti si impegnano ad investire della questione, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, un Organismo di conciliazione per un preventivo tentativo di conciliazione.

2. Per tutte le controversie, sia amministrative che civilistiche che penalistiche, è competente il Foro di Reggio nell'Emilia.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione sarà sottoposta a periodico monitoraggio e ad una verifica complessiva al termine del primo anno di funzionamento e, qualora necessario, sarà oggetto di modifiche ed implementazioni per migliorarne l'efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

IL SINDACO DEL COMUNE DI